









- N.B.: CORREZIONE ART. 6, punto 6, del Bando 19.2.A.4.1.
- e relativo allegato 3. Dichiarazione requisiti di ammissibilità
- Si prega di considerare come **mero refuso**, relativamente al punto 6 del seguente articolo 6 Bando 19.2.A.4.1. la parte barrata in rosso: "punto 6. Nel caso di progetti collettivi le condizioni di ammissibilità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 dell'art. 6 devono essere possedute da tutti i partners. Non saranno ammessi i soggetti singoli e/o associati che: hanno ottenuto finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) riferiti alla Sottomisura 4.1 PSR Basilicata programmazione 2014-2020 e/o hanno partecipato e beneficiato rispetto alla Misura 16.0 del PSR stesso". Di conseguenza anche quanto richiesto al **punto 20 (ultimo)** dell'Allegato 3: " . . di non aver ottenuto finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) riferiti alla Sottomisura 4.1 PSR Basilicata programmazione 2014-2020 e/o hanno partecipato e beneficiato rispetto alla Misura 16.0 del stesso PSR.", essendo conseguenza del refuso di cui sopra è da intendersi eliminato. Ed in tal senso la versione corretta dello stesso articolo è quella di seguito riportata.

## Articolo 6 - Requisiti di ammissibilità

L'operazione si applica sull'intero territorio delimitato dalla SSL "Il Futuro ci vuole" e gli investimenti devono riguardare progetti di produzione agricola. Non sono ammessi, pertanto, investimenti orientati alla trasformazione delle produzioni primarie aziendali.

Le condizioni richieste per l'ammissibilità sono:

- 1. Iscrizione al Registro delle Imprese Agricole presso la CCIAA e partita IVA in ambito agricolo come attività prevalente
- 2. Possesso del titolo di proprietà/conduzione delle aree interessate dalle operazioni
- 3. Presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale, anche in forma semplificata, che dimostri il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i cui contenuti saranno oggetto di specifiche disposizioni sulla scorta di quanto previsto dall'art.5 del Reg. (UE) n. 807/2014
- 4. Soglia di accesso: al momento della presentazione della domanda di aiuto l'azienda deve possedere una Produzione Lorda Standard (Output Standard) non inferiore a € 10.000.
  Gli interventi relativi alle riconversioni produttive e varietali delle produzioni agricole, conformi a quanto stabilito nel bando pubblicato dall'AdG del PSR a valere sulla sottomisura 4.1, non dovranno determinare un incremento delle superfici irrigate.
- 5. Nel caso di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di compostaggio, sono ammessi solo quelli per esclusivo uso aziendale.
- 6. Nel caso di progetti collettivi le condizioni di ammissibilità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 dell'art. 6 devono essere possedute da tutti i partners.
- 7. Gli investimenti per aumentare l'efficienza irrigua, sono ammissibili nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013. A questo proposito si specifica che l'intero territorio lucano è compreso nel "Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale", per il quale, nel rispetto del co. 2 dell'art. 46 del Reg. UE 1305/2015, è stato adottato il Piano di Gestione delle Acque, approvato con D.P.C.M. del 10/04/2013. Il suddetto Piano di Gestione identifica, quali significativi, i seguenti invasi: Camastra, Pertusillo, Cogliandrino, Monte Cotugno, Genzano di Lucania, Muro Lucano, Marsico Nuovo, San Giuliano, Serra del Corvo e Pantano.

Le condizioni di cui all'art. 46 sono:

 I contatori per la misurazione del consumo idrico sono parte dell'investimento e costituiscono spesa ammissibile;

Gal Lucania Interiore S.r.l., via G. Sansanelli 20 85037 Sant'Arcangelo P.IVA 02031500768 www.gallucaniainteriore.com











- Per ammodernamenti di impianto irrigui esistente o di strutture destinati a scopi irrigui, l'investimento sarà ammesso, solo al verificarsi delle seguenti condizioni, valutate ex –ante e verificate ex post: o Il corpo idrico deve essere ritenuto almeno "buono", in riferimento alla quantità di risorse idrica; o Per ammodernamenti di impianti a basso volume (irrigazione a goccia o micro irrigazione), il risparmio potenziale della risorsa deve essere pari almeno al 5%; o Per ammodernamenti di impianti ad alta pressione (aspersione), il risparmio potenziale della risorsa deve essere pari almeno al 10%; o Per i passaggi da impianti ad aspersione ad impianti a goccia, il risparmio potenziale della risorsa deve essere pari almeno al 25%;
- Nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti a condizione che: o vi sia una riduzione effettiva del consumo di acqua pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; o in caso d'intervento in un un'unica azienda agricola, si abbia anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda; Nessuna delle condizioni di cui ai punti 2), 3) si applica ad un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero in investimenti consistenti nella creazione di un bacino per uso di acqua riciclata., che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;
- Nel caso l'investimento comporti un incremento netto della superficie irrigata purché il corpo idrico sia ritenuto almeno "buono", in riferimento alla quantità di risorse idrica, è concesso a condizione che una analisi ambientale effettuata o approvata dall'autorità competente mostri che l'opera non avrà impatti negativi significativi sull'ambiente. In siffatte circostanze superfici non irrigate ma che lo erano in un recente passato, ai fini del calcolo della superficie irrigata.
- Nel caso di operazioni orientate alla trasformazione delle produzioni primarie aziendali almeno il 75% del prodotto trasformato deve essere di origine aziendale e il risultato della trasformazione deve essere ancora un prodotto agricolo ex Allegato I del Trattato.